

Ministero della Pubblica Istruzione  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Prot. n.5664

Roma, 31 maggio 2007

Ai Direttori Generali degli  
Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici  
Scolastici Provinciali

e, p. c. Al Capo di Gabinetto  
SEDE

Oggetto: Attribuzione del credito scolastico.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato che, in accoglimento della relativa richiesta, presentata contestualmente alla proposizione dell'appello al Consiglio di Stato, con Decreto presidenziale cautelare, CdS-Sezione VI n.2699/2007, è stata disposta la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del TAR Lazio-Sezione III,quater n.2408/2007, con la quale era stata, a sua volta, sospesa l'efficacia dei punti 13 e 14 dell'art.8 della O.M. n.26 del 15 marzo 2007, in materia di istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di Stato.

Conseguentemente, allo stato, tutte le disposizioni regolatrici della materia disciplinata dall'ordinanza ministeriale sopra citata restano pienamente vigenti ed efficaci.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente comunicazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
F.to Giuseppe Cosentino